

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura da sottoscrivere in forma digitale,

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 -
P.Iva. 3291390874, in persona dell'Avv. Alessandro Corradi, Presi-
dente e legale rappresentante pro-tempore e, di seguito, denominata
semplicemente "Sidra"

e

l'Avv. CLAUDIO MILAZZO, C.F.MLZCDC76M24C351Z, con studio in Ca-
tania via F. Crispi 225, P.IVA04807960879, di seguito chiamato "pro-
fessionista"

VISTO il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto dalla [REDACTED]

[REDACTED] dinanzi il Tribunale di
Catania, per il [REDACTED]

[REDACTED] ai sensi, nella misura e per gli
effetti di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50 del 2016, con
tutti i consequenziali atti;

CONSIDERATO CHE l'avvocato è iscritto, regolarmente, all'albo dei legali
di fiducia della società, *nonché* di essere in possesso di idonea polizza
assicurativa per la responsabilità civile contro i rischi professionali;

RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incari-
chi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017, si ritiene
opportuno affidare l'incarico all'avvocato di cui in epigrafe;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte

integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel giudizio ex art. 702 bis, instaurato dalla

linanzi il Tribunale di Catania, per o, ai sensi, nella misura e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50 del 2016, con tutti i consequenziali atti. A tal fine la Sidra ha fornito al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art.2) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.3) *Incompatibilità* - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto del-

la controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.4) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CDA in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere le prestazioni attenenti al mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 – passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo pec della società sidraspa@postacertvodafone.it,

	dello stato e corso dell'iter procedimentale istaurandosi; fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da	
	riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta	
	giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società; predisporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente	
	proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di	
	chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli	
	uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile	
	all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a	
	compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.	
	Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.	
	In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente	
	soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi	
	comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifica	
	conteggi imposta di registro atti giudiziari...) e prevenire pregiudizi	
	per la Sidra.	
	Art.5) <i>Durata</i> - Il presente contratto avrà durata temporale strettamente necessaria alla durata del procedimento giudiziale, nonché	
	l'eventuale fase del recupero delle spese legali.	
	Art.6) <i>Compenso</i> - Il compenso (oltre IVA e CPA) è determinato secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 37/18 (e dai successivi	
		4

provvedimenti ministeriali che dovessero sostituire il predetto decreto) rispetto al valore della causa che è strettamente collegato al valore dell' [REDACTED]

D.lgs.50/2016 (ovvero, valore della controversia € 140.919,95). qualora il valore della controversia dovesse aumentare, anche per effetto di eventuali domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti e/o per altre cause, il compenso concordato non sarà soggetto di rideterminazione, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'avvocato ed il diritto al compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata. La diminuzione del valore dichiarato, anche in ipotesi di transazione, comporterà la rideterminazione del compenso in base a tale variazione.

In caso di liquidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra ed a carico della controparte, in misura superiore al compenso come sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista. Le parti concordemente convengono che le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della Sidra e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata al professionista a semplice sua richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta scritta. Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di parte o di uno specialista, il professionista avrà cu-

	ra di comunicare tempestivamente tale circostanza, dovendo questa	
	società provvedere alla sua nomina.	
	Art.7) <i>Tracciabilità flussi finanziari</i> - Il professionista si assume tutti	
	gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge	
	136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici	
	finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.	
	Art.8) <i>Risoluzione</i> - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta	
	impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per forza maggiore.	
	Art.9) <i>Privacy</i> - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento	
	UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei	
	dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative	
	alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi	
	conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa	
	per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il	
	professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi	
	anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..	
	Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell' art. 13 del GDPR	
		6

e dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamenti di dati

personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando for-

male consenso al trattamento dei predetti.

Art.10) *Modello 231* - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA

ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Con-

trollo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un

proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Preven-

zione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e,

pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si

impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e

prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra

SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a ri-

spettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto

nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati

provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento con-

trari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei prin-

cipi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rap-

presenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a

risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei

danni.

Art.11) *Foro competente* - Per qualsivoglia controversia dovesse insor-

gere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente

contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di

Catania.

Art.12) <i>Registrazione</i> - La presente convenzione viene redatta in tre		
originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai		
sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.		
Art.13) <i>Rinvio</i> - Per quanto non espressamente previsto dal presente		
contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disci-		
plinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme		
vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi		
deontologici ed agli usi locali.		
IL PROFESSIONISTA	LA SIDRA S.P.A.	
Claudio Milazzo	Avv. Alessandro Corradi	Ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano		
espressamente i punti:		
<u>Art.8) Risoluzione;</u> <u>Art.9) Privacy</u> <u>Art. 10) Modello 231;</u> <u>Art.11) Foro</u>		
<u>competente</u>		
IL PROFESSIONISTA	LA SIDRA S.P.A.	
AVV. CLAUDIO MILAZZO	AVV. ALESSANDRO CORRADI	
Il Presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è		
stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti infor-		
matici su numero 8 facciate e sottoscritto dalle parti con firma digita-		
le ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s), del D. Lgs. 82/2005, Codice di		
Amministrazione Digitale.		
SIDRA S.P.A. (F.to Avv. Alessandro Corradi in modalità elettronica)		
Il Professionista (F.to Avv. Claudio Milazzo in modalità elettronica).		
		8